

1188

cl

1

22 marzo 2017

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Egregio Signor Consigliere federale
Ueli Maurer
Direttore del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

*Invio per posta elettronica:
vernehmlassungen@estv.admin.ch*

Procedura di consultazione in merito alla revisione dell'Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto

Egregio signor Consigliere federale Maurer,

facciamo riferimento alla problematica in epigrafe e la ringraziamo per averci interpellato.

Abbiamo preso atto del progetto di revisione dell'Ordinanza sull'IVA, il quale è da noi sostanzialmente condiviso.

Abbiamo potuto constatare che gran parte delle modifiche proposte sono relative a modifiche redazionali, precisazioni del testo o codificazioni della prassi attualmente in uso.

Salutiamo con favore le disposizioni di cui all'art. 9a e 166a cpv. 2 rev-OIVA, relative al completamento del quadro normativo voluto dalla Mozione Cassis e contenuto agli attuali art. 10 cpv. 2 lett. a e 14 cpv. 1 lett. b e 3 della nuova LIVA (non ancora in vigore, FF2016 6869 ss) e tendenti ad eliminare gli svantaggi IVA per le ditte svizzere rispetto alle ditte estere, differenza che aveva prodotto non poche distorsioni nella concorrenza, nonché ampi disagi alle aziende indigene ticinesi (cosiddetta "problematica dei padroncini").

L'art. 9a della nuova OIVA concretizza infatti l'applicazione pratica degli articoli 10 cpv. 2 lett. a e 14 cpv. 1 lett. b e 3 della nuova LIVA indicando al

- Cpv. 1 che per le imprese con sede all'estero il rapporto con il territorio svizzero si crea nel momento in cui esse eseguono per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero (art. 14 cpv. 1 lett. b Nuova LIVA). L'assoggettamento è immediato, se è certo che al momento della prima fornitura di una prestazione sul territorio svizzero l'impresa con sede in territorio svizzero raggiungerà, entro 12 mesi, il limite della cifra d'affari di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera a della Nuova LIVA per l'esenzione dall'assoggettamento. In questo caso non sarà necessaria alcuna nuova valutazione.
- Cpv. 2 si indica per contro che, se risulta impossibile prevedere in anticipo quale sarà l'andamento della cifra d'affari nell'arco dei primi 12 mesi, dopo tre mesi sarà necessario effettuare una nuova valutazione in quanto, di norma, le esperienze raccolte in questo primo lasso di tempo consentono di fare una stima più precisa della cifra d'affari potenziale e quindi dell'assoggettamento. Per determinare il momento in cui termina l'esenzione dall'assoggettamento è previsto quindi un diritto di scelta. L'esenzione dall'assoggettamento terminerebbe quindi
 - a) Al momento dell'esecuzione della prima prestazione sul territorio svizzero oppure
 - b) Al momento della nuova valutazione e comunque entro e non oltre l'inizio del quarto mese.

In questo modo la normativa vuole tenere conto del fatto che, alla luce dell'esperienza acquisita, l'imposta sul valore aggiunto applicata a prestazioni già fatturate potrà difficilmente essere riscossa. D'altro canto, per motivi legati alla deduzione dell'imposta precedente, per il contribuente potrebbe comunque essere interessante registrarsi con effetto già al momento della prima fornitura di una prestazione sul territorio svizzero. Il legislatore ha dunque lasciato facoltà di scelta.

- Cpv. 3 l'Ordinanza disciplina inoltre
 - da un lato la fine dell'esenzione dall'assoggettamento per quelle imprese che per uno o più anni hanno beneficiato dell'esenzione e che, grazie ad una continua crescita, hanno finalmente raggiunto il limite della cifra d'affari.
 - dall'altro lato i casi in cui il limite della cifra d'affari è stato raggiunto già durante il primo esercizio, contrariamente alle previsioni di cui ai capoversi 1 e 2.

Ritenuto quanto sopra, a nostro avviso, le disposizioni dell'Ordinanza completano bene il quadro normativo relativo alle fattispecie contemplate dalla Mozione Cassis, molto sensibili per il nostro Cantone.

Formuliamo, in aggiunta, le seguenti osservazioni, di natura più che altro formale:

Ad. art. 3, rubrica, cpv. 3 - Considerato che il contenuto del cpv. 1 è stato portato nella base legale in senso formale e che il rinvio al cpv. 2 è stato (giustamente) tolto, il cpv. 3 sarebbe forse stato più opportuno anch'esso nella base legale in senso formale, piuttosto che nell'Ordinanza.


Ad. art. 38 e 38a - La numerazione di questi articoli appare inconsueta. Ci si chiede se, precisando l'art. 38 dell'Ordinanza il cpv. 6 dell'art. 21 della Legge e l'art. 38a il relativo cpv.2, la numerazione dei due articoli nell'Ordinanza non andrebbe invertita.

In riferimento alle ulteriori modifiche proposte non abbiamo osservazioni.

Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO:

Il Presidente:



Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

Divisione delle contribuzioni, Residenza (dfc-dc@ti.ch)

Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)

Pubblicazione in internet